



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**8
22/01/2025**

OGGETTO: DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER LA POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI - INTERRAMENTO LINEE AEREE BT E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO - RETTIFICA E ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 7 DEL 18/01/2025 DI PARI OGGETTO.

VISTA la comunicazione trasmessa per l'oggetto a mezzo pec dalla Società E – Distribuzione S.p.A. in data 22/01/2025;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'U.T.C. per l'apertura dello scavo stradale necessario ad eseguire i lavori di cui a prot. n. 840/2025;

PRESO ATTO delle intervenute esigenze tecniche/operative rappresentate dalla società esecutrice dei lavori rispetto a quanto precedentemente e conformemente disciplinato con l'ordinanza in oggetto indicata;

ESAMINATE le condizioni dell'intervento che, per motivi di sicurezza stradale, non consentono effettivamente di regolamentare il traffico con il senso unico alternato ma richiamano di necessità la chiusura al traffico veicolare nel tratto viario comunale di n Via San Sebastiano interessato dai lavori;

DATO ATTO di quanto confermato dalla ditta esecutrice dei lavori di poter consentire, fatti salvi i diritti di terzi, il transito ai mezzi di polizia e di soccorso;

CONSIDERATI i poteri derivanti dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Attuazione di n. 360/1993 e D.P.R. n. 495/1992, in particolare l'art. 5 comma 3, art.6 comma 4 e art. 7;

DATO ATTO che Via San Sebastiano risulta strada locale con unica carreggiata a doppio senso di circolazione e presenta anche una ridotta larghezza della sede stradale;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito a tutela della sicurezza stradale, nonché per evitare possibili danni a cose e persone durante lo svolgimento dei lavori oltre che di garantire condizioni di tutela degli operai e mezzi d'opera impiegati;

RILEVATO pertanto sussistere motivate condizioni di necessità per l'adozione del presente provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità e della sicurezza stradale;

VISTI gli articoli 3,5,6 e 7 del C.d.S. emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 295 e s.m.i.;

VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. introdotte con il D. Lgs. n. 360/1993;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie Locali – D. Lgs. n. 267 del 28/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA l'Ordinanza n. 7/2025 che qui si intende annullata ed integralmente sostituita dal presente provvedimento;

VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 07/01/2025;

ORDINA

Per motivi di incolumità pubblica, di interesse pubblico, di sicurezza stradale ed esigenze di carattere tecnico/organizzativo di istituire in Via San Sebastiano dal **27/01/2025** e fino al termine dei lavori:

- 1. il divieto di sosta con zona rimozione “ambo i lati”;**
- 2. Il divieto di transito sull’intero tratto viario interessato dai lavori di Via San Sebastiano di competenza del Comune di Castel Gandolfo;**
- 3. di ritenere esclusi, fatti salvi i diritti di terzi, dai limiti e divieti stabiliti con la presente ordinanza i mezzi di Polizia, di soccorso e in attività di emergenza;**
- 4. di provvedere all’oscuramento di tutta la segnaletica stradale semmai in contrasto con il presente provvedimento.**

DISPONE

Alla Ditta incaricata dei lavori l’apposizione di idonea segnaletica stradale che renda noto agli utenti della strada le prescrizioni adottate, da apporre almeno 48 ore prima dall’inizio della validità del presente provvedimento alle seguenti prescrizioni:

- che la segnaletica stradale sia conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 – pubblicato sulla GU n. 226 del 29/09/2002 -Supp. Straordinario, in particolare:
- segnaletica di avvicinamento prima che inizi la zona pericolosa interessata dal cantiere, (lavori in corso, riduzione delle corsie, strettoia, divieto di sorpasso e limiti di velocità);
- segnaletica di posizionamento collocata a ridosso del cantiere e lungo il cantiere stesso tra cui raccordi obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o altri elementi previsti dal regolamento di esecuzione del codice della strada;
- segnaletica di fine prescrizione dopo il termine della zona interessa dai lavori;
- eventuale segnaletica orizzontale qualora il cantiere fisso abbia una durata superiore ai 7 giorni lavorativi, salvo i casi previsti dal suddetto Decreto Ministeriale;
- ogni cartello deve essere perfettamente visibile anche durante le ore notturne;
- il cantiere segnalato anche con lanterne a luce lampeggiante gialla e luce rossa fissa deve essere collocato in modo tale da non intralciare la traiettoria dei veicoli in circolazione;
- il senso unico alternato deve essere obbligatoriamente gestito attraverso l’utilizzo di movieri abilitati;
- nell’eventualità di utilizzo di impianti semaforici durante le ore notturne, è fatto obbligo esporre idonea cartellonistica recante il nome del responsabile dell’impianto che dovrà essere reperibile nell’arco delle 24 ore ed in grado di intervenire sul luogo del cantiere entro 30 minuti dall’eventuale chiamata da parte delle Autorità competenti al fine disporre rimedio ai possibili malfunzionamenti dell’impianto semaforico o a situazioni di pericolo collegabili ai lavori oggetto della presente ordinanza;
- tutto il personale che opererà nel cantiere, in relazione alla presente ordinanza dovrà rispettare i disposti del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019, (GU n. 37 del 13/02/2019) e sue eventuali modifiche ed integrazioni in materia di attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- di garantire sempre il libero transito, in sicurezza, dei mezzi di soccorso e di pronto intervento e dei veicoli dei cittadini ivi residenti;
- di garantire il passaggio pedonale in sicurezza;
- che al termine della giornata lavorativa siano ripristinate tutte le condizioni necessarie a consentire in sicurezza il transito dei veicoli.

PRECISA

Che questo Ente resterà indenne da qualsiasi lite o vertenza che dovesse insorgere in ragione della presente ordinanza e che eventuali danni a cose e persone eventualmente riscontrati durante i lavori sono totalmente a carico dell’impresa affidataria.

La trasmissione all’ Ufficio Messaggi del Comune di Castel Gandolfo per la pubblicazione all’ albo pretorio e gli adempimenti di competenza con notificazione a:

- Responsabile Area III Tecnica comunale: tecnico@comune.castelgandolfo.rm.it;
- Al Comando P.L. Castel Gandolfo: corpopl@comune.castelgandolfo.rm.it
- Commissariato di P.S. di Albano Laziale – dipps172.5100@pecps.poliziadistato.it
- Compagnia Stazione dei Carabinieri di Castel Gandolfo – trm23830@pec.carabinieri.it;
- Stazione Carabinieri Ville Pontificie di Castel Gandolfo – trm23734@pec.carabinieri.it;
- E – Distribuzione S.p.A. – e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;

- Ufficio Comunicazione Digitale del Comune di Castel Gandolfo comunicazionedigitale@comune.castelgandolfo.rm.it.

Gli organi di Polizia Stradale hanno facoltà di adottare ogni provvedimento ritenuto nella contingenza necessario per motivi di sicurezza della circolazione stradale, di emergenza e di soccorso.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.37 del D.Lgs. n.285/92 e s.m.i. è ammesso ricorso entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione e con le modalità stabilite dall'art.74 del Regolamento d'Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990 n. 241 si comunica che presso la Polizia Locale di Castel Gandolfo con sede in Via Michelangelo n. 4 è possibile prendere visione degli atti.

Il responsabile del procedimento è il Funzionario di P.L. Francesco Del Vescovo.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49 comma 5 ter, lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge n.120 dell'11/09/2020.

Il funzionario incaricato
FRANCESCO DEL VESCOVO / ArubaPEC S.p.A.